

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	13
ERRATA CORRIGE	12

SEDE REFERENTE

Domenica 2 agosto 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 19.15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, prima della seduta, la deputata Giamanco ha ritirato l'articolo aggiuntivo 32.064 e la deputata Polidori ha ritirato il subemendamento 0.19.22.28.

Ricorda inoltre che i deputati Donati, Marco Di Maio, Impegno, Cani, Senaldi, Bargerò, Taranto, Moretto, Fragomeli, Bini, Scuvera, Becattini, Basso, Sanga, Famiglietti, Currò e Berlinghieri hanno dichiarato prima della seduta di ritirare gli emendamenti a loro prima firma sui quali i relatori e il Governo esprimano parere contrario.

Avverte altresì che il deputato Boccadutri ha ritirato il proprio emendamento 22.020.

Comunica quindi che le Commissioni riprenderanno i lavori dall'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 19, 20 e 21, su cui i relatori e il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere nella seduta del 31 luglio scorso.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

Non essendovi obiezioni, dispone quindi che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva a circuito chiuso.

Marco DA VILLA (M5S) osserva, preliminarmente, che dopo un inizio dell'esame del provvedimento alquanto con-

trastato, si è poi iniziato a lavorare proficuamente ed anche con una certa armonia tra i gruppi parlamentari.

Passando, quindi, al tema dell'energia al quale è dedicata la seduta odierna, si dichiara non convinto della decisione del relatore e della maggioranza di abrogare la disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, eliminando così il regime della maggior tutela, anche alla luce delle perplessità manifestate dagli auditi nel corso del ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni.

Sottolinea, infine, come tale regime sia necessario per monitorare i prezzi dell'energia e per tutelare le fasce di utenti più deboli, mentre il libero mercato ha finora dimostrato di non condurre a un vero vantaggio per gli utenti finali.

Daniele PESCO (M5S) ritiene non apprezzabile utilizzare, con riguardo a un tema importante come quello dell'energia, l'accezione di mercato.

Rileva, infatti, come l'energia rappresenti un bisogno primario dei cittadini e come, dunque, occorra evitare che le grandi società energetiche possano approfittarsi degli utenti finali pubblicizzando offerte che solo apparentemente appaiono vantaggiose.

Esprime quindi la propria contrarietà all'abolizione del regime della maggior tutela che ritiene costituisca un baluardo contro i pericoli di una concorrenza solo a parole. Ribadisce che le tariffe energetiche sul libero mercato sono apparentemente competitive e che il cittadino si trova sempre più spesso in balia delle grandi società.

Per queste ragioni invita i colleghi a compiere un ulteriore sforzo per modificare questo aspetto che riveste estrema importanza per il proprio gruppo.

Giudica negativamente, infine, l'approccio del disegno di legge che, soffermando la propria attenzione sull'abolizione del regime della maggior tutela, evita di affrontare i veri problemi, quali quelli della mancanza di un piano energetico, della

necessità di considerare l'energia in modo non globale e dell'utilizzo in maniera inappropriata delle energie rinnovabili.

Andrea VALLASCAS (M5S) evidenzia come non solo il Movimento 5 Stelle, ma anche altri gruppi parlamentari abbiano presentato degli emendamenti per evitare di superare il regime transitorio dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

Condividendo le considerazioni dei colleghi del proprio gruppo che hanno evidenziato come il libero mercato non abbia prodotto benefici per le famiglie, lasciando gli utenti finali in balia delle grandi società, invita a riflettere su questa misura che viene giudicata penalizzata da molti e a votare favorevolmente sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 19.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che gli accorgimenti dei relatori per cercare di migliorare il testo del provvedimento, con riguardo al tema dell'energia, costituiscano un tentativo rischioso e azzardato. Infatti, vengono affrontate questioni assai delicate ipotizzando che, se i risultati non dovessero essere soddisfacenti, si potrebbe poi tornare sui propri passi, mentre occorrerebbe definire sin da ora le regole del gioco.

Evidenzia, quindi, le criticità dell'attuale mercato dell'energia sottolineando la necessità di poter disporre di regole condivise e di adoperarsi per arrivare a fare chiarezza nell'offerta di energia. Al contrario, si verificano casi di bollette di conguaglio elevatissime e non si riescono ad avere i dati del consumo effettivo in maniera costante.

Anche le modifiche introdotte dai relatori non appaiono in grado di evitare il rischio che l'abolizione del regime della maggior tutela finisca per determinare un aumento delle bollette. Se poi si considera che solo dopo il 2018 si potranno vedere le conseguenze di queste misure, viene da pensare che tutto ciò sia stato appositamente studiato per rimandare ogni valutazione a un momento successivo alle elezioni di fine legislatura.

Con riguardo alla comparabilità delle offerte, non comprende, inoltre, quali fun-

zioni siano attribuite al Comitato tecnico che dovrebbe garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico, giacché si definisce una figura di controllo, ma non si attribuiscono poteri e si pongono una serie di paletti che ne limitano l'operato.

Evidenzia, infine, come anche in merito alla questione relativa alle scatole nere nel settore delle assicurazioni permangano talune carenze e situazioni problematiche, con particolare riferimento alla definizione dei sistemi di misurazione.

Gianluca BENAMATI (PD) reputa opportuno chiarire taluni aspetti della questione sin qui affrontata dai deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle che lo hanno preceduto, anche al fine di consentire alla discussione di procedere in maniera il più possibile collaborativa e spedita.

Ricorda, anzitutto, come il disegno di legge in esame ponga il tema ineludibile del progressivo superamento del meccanismo della « maggior tutela » nei settori del gas e dell'energia elettrica, ciò alla luce di una situazione di mercato che, nei predetti settori, risulta notevolmente mutata rispetto al recente passato.

A tale proposito evidenzia, infatti, come i prezzi finali del gas e dell'energia elettrica nel nostro Paese abbiano subito una graduale riduzione nel corso degli ultimi anni, collocandosi ormai quasi in linea con la media dei valori europei, ferme tuttavia restando alcune problematiche connesse alla componente fiscale, che potrà essere auspicabilmente oggetto di successivi interventi normativi.

Osserva però come, nonostante i progressi compiuti sul fronte di una maggiore liberalizzazione, il mercato italiano del gas e dell'energia elettrica appaia ancora caratterizzato da talune opacità, cui il provvedimento in esame intende appunto porre rimedio. Tanto premesso, ritiene che l'emendamento 19.22 dei relatori rappresenti un rilevante passo in avanti rispetto al testo iniziale del disegno di legge, dal momento che la citata proposta emendativa – raccogliendo in ciò lo spirito di gran

parte delle proposte emendative presentate dai diversi gruppi parlamentari – mira al superamento del meccanismo della « maggior tutela », subordinando tuttavia tale processo al verificarsi di ben determinate condizioni, che saranno oggetto di uno specifico monitoraggio da parte dei competenti organi, ed accompagnandolo con una serie di misure finalizzate a rendere il mercato del gas e dell'energia elettrica più efficiente e realmente fruibile da parte dei clienti finali.

In particolare, esprime apprezzamento in merito a quanto previsto dal capoverso Art. 19-ter contenuto nell'emendamento 19.22 dei relatori, che affronta il tema dell'effettiva comparabilità delle offerte, da assicurare sia attraverso la realizzazione di un apposito portale informativo per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail*, sia mediante la previsione di un complesso di informazioni minime e di requisiti che gli operatori dovranno rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte medesime.

Sottolinea quindi, quali ulteriori elementi positivi contenuti nell'emendamento 19.22 dei relatori, le disposizioni di cui al capoverso Art. 19-*quater*, laddove si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmetta al Ministero dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas, prestando particolare attenzione al rispetto delle tempistiche di *switching* e di fatturazione nonché all'implementazione del *brand unbundling*.

Ribadisce quindi come il superamento del sistema della « maggior tutela », secondo quanto stabilito nell'emendamento 19.22 dei relatori, diventerà effettivo solo al verificarsi di ben precise condizioni, che saranno oggetto di attento monitoraggio, in ciò recependo anche le indicazioni concernenti la definizione di una sorta di « carta degli utenti » emerse anche nel corso del ciclo di audizioni svolte sul provvedimento in discussione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Prodanì 19.1, Capezzone 19.2, Allasia 19.3, Ricciatti 19.4 e Crippa 19.5

Marco DA VILLA (M5S) chiede una breve sospensione della seduta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende la seduta fino alle 20.30.

La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 20.45.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Crippa 0.19.22.1, Villarosa 0.19.22.2 e Crippa 0.19.22.4, e i subemendamenti Crippa 0.19.22.5, 0.19.22.6, 0.19.22.7, 0.19.22.8 e 0.19.22.9 e Allasia 0.19.22.10.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sul subemendamento a sua firma 0.19.22.3, finalizzato a tutelare i clienti economicamente svantaggiati e i clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, che richiedono l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, evidenzia che anche l'emendamento 19.22 dei relatori prevede la tutela dei soggetti indicati dal collega Villarosa. Sottolinea inoltre che la disciplina vigente resterà in vigore sino all'approvazione dell'apposito decreto ministeriale previsto dal capoverso Articolo 19-*septies* di detto emendamento.

Davide CRIPPA (M5S), anche in considerazione delle discussioni svolte in precedenza, chiede che il subemendamento Villarosa 0.19.22.3 possa essere accantonato ai fini di una sua eventuale riformulazione.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene possibile accet-

tare la richiesta di accantonamento del subemendamento Villarosa 0.19.22.3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona il subemendamento Villarosa 0.19.22.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ricciatti 0.19.22.11 e 0.19.22.13, Crippa 0.19.22.14, Vignali 0.19.22.12 e gli identici subemendamenti Abrignani 0.19.22.15 e Crippa 0.19.22.16.

Sandra SAVINO (FI-PdL) ritira il subemendamento Polidori 0.19.22.17, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Polidori 0.19.22.18, Allasia 0.19.22.19 e Ricciatti 0.19.22.20 e approvano gli identici subemendamenti Vallasca 0.19.22.21 e Abrignani 0.19.22.22 (*vedi allegato*).

Sandra SAVINO (FI-PdL) ritira il subemendamento Polidori 0.19.22.23, di cui è cofirmataria.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Peluffo 0.19.22.25, Abrignani 0.19.22.26 e Vignali 0.19.22.27 si intendono accantonati.

Le Commissioni approvano il subemendamento Alberti 0.19.22.29.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Quintarelli 0.19.22.30, riconsiderando il parere contrario precedentemente espresso.

La Sottosegretaria Simona VICARI concorda con il parere espresso dal relatore.

Le Commissioni approvano il subemendamento Quintarelli 0.19.22.30.

Davide CRIPPA (M5S) chiede la motivazione per la quale i relatori e il Governo abbiano espresso parere contrario sul su-

bemendamento Ricciatti 0.19.22.31, che prevede la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e sui portali degli operatori di vendita di energia elettrica e gas delle offerte attivabili dalla clientela. Al riguardo osserva che potrebbe essere eliminato l'obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero dello sviluppo economico ma mantenuto, per ragioni di trasparenza, quello relativo ai portali degli operatori di vendita. Dichiara infine di voler sottoscrivere il subemendamento Ricciatti 0.19.22.31.

La Sottosegretaria Simona VICARI non esprime obiezioni rispetto alla possibilità di stabilire l'obbligo di pubblicazione delle offerte sui portali degli operatori di vendita, mentre non ritiene opportuno imporre analogo obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, evidenzia che la contrarietà dei relatori relativamente al subemendamento Ricciatti 0.19.22.31 era motivata con esclusivo riferimento all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzione del Ministero dello sviluppo economico.

Gianluca BENAMATI (PD) manifesta un orientamento favorevole al subemendamento Ricciatti 0.19.22.31, qualora l'obbligo di pubblicazione sia limitato agli operatori di vendita, trattandosi di una misura idonea, a suo parere, ad aumentare la trasparenza del mercato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che, in assenza dei presentatori del subemendamento Ricciatti 0.19.22.31, e non essendo pertanto possibile acquisire il loro assenso rispetto a una sua riformulazione, sia opportuno respingerlo, ai fini della presentazione in Assemblea di analogo proposta emendativa, il cui contenuto potrà essere approfondito in quella sede.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ricciatti 0.19.22.31.

Raffaello VIGNALI (AP) illustra il proprio subemendamento 0.19.22.32, volto a tutelare le famiglie numerose costrette a stipulare contratti con potenza superiore a 4,5 kW. Si riserva di ripresentarlo nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S), oltre a rilevare un'imprecisione nella formulazione del subemendamento Vignali 0.19.22.32, ritiene che, ferma restando la rilevanza della tematica sollevata, sarebbe necessario specificare maggiormente le condizioni in presenza delle quali possa essere applicata l'agevolazione prevista dallo stesso subemendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Vignali 0.19.22.32, Allasia 0.19.22.33 e Vallascas 0.19.22.34 e approvano il subemendamento Abrignani 0.19.22.35.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il subemendamento Peluffo 0.19.22.36 è stato ritirato e che il subemendamento Bargerò 0.19.22.37 risulta assorbito dall'approvazione del subemendamento Abrignani 0.19.22.35.

Le Commissioni approvano il subemendamento Allasia 0.19.22.38.

Davide CRIPPA (M5S), in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.19.22.39, rileva la necessità di rafforzare l'indipendenza dei componenti del Comitato tecnico di cui al capoverso Articolo 19-ter dell'emendamento dei relatori 19.22.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, non ravvisa la necessità segnalata dal deputato Crippa, considerando la funzione esclusivamente consultiva del Comitato.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva come il Comitato tecnico non abbia la natura di autorità indipendente, anche in considerazione dei soggetti che sono chia-

mati a farne parte, ovvero rappresentanti, tra gli altri, dei consumatori e degli utenti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, con riferimento al subemendamento Crippa 0.19.22.40, chiede se sia opportuno prevedere che ai componenti del Comitato tecnico non sia riconosciuto nemmeno un rimborso spese.

Dino ALBERTI (M5S) rileva il maggior interesse del proprio gruppo all'approvazione del subemendamento Crippa 0.19.22.39, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario, rispetto al subemendamento Crippa 0.19.22.40, relativo al compenso e al rimborso spese dei componenti del Comitato tecnico, sul quale è stato espresso parere favorevole.

La Sottosegretaria Simona VICARI evidenzia che il rimborso spese del rappresentante del Ministero dello sviluppo economico in seno al Comitato sarebbe a carico del Ministero stesso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Crippa 0.19.22.39 e approvano il subemendamento Crippa 0.19.22.40.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira il suo subemendamento 0.19.22.41.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il subemendamento Peluffo 0.19.22.42 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Allasia 0.19.22.43 approvano il subemendamento Abrignani 0.19.22.44 e respingono il subemendamento Crippa 0.19.22.45.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, riconsiderando il parere contrario precedentemente espresso, esprime parere favorevole sul subemendamento Crippa 0.19.22.46, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« ART. 19-ter.1 – 1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica

e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte ».

Davide CRIPPA (M5S), rispetto alla riformulazione del suo subemendamento proposta dai relatori, obietta che appare inefficace limitarsi a stabilire che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico elabori le linee guida in materia. Ritiene infatti che debbano essere semmai le aziende fornitrici a promuovere i contratti a favore dei gruppi di acquisto; un intervento diretto dell'Autorità è consigliabile solo nel caso che tali gruppi di acquisto non siano geograficamente localizzati.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che spetta ai gruppi di acquisto aggregare i consumatori e successivamente trattare con l'azienda fornitrice: le linee guida servono appunto a favorire tutto ciò.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea l'utilità delle linee guida poste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, vista l'estrema chiarezza della norma in discussione.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta l'eliminazione del limite temporale di sessanta giorni previsto dal testo originale del proprio subemendamento 0.19.22.46; ricorda quindi che l'offerta da parte dell'azienda fornitrice rappresenta uno spunto in più, senza il quale ritiene difficile che possano aggregarsi i gruppi di acquisto.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, riconosce l'utilità dell'introduzione di un limite temporale per l'adozione delle linee guida da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

La Sottosegretaria Simona VICARI propone che tale limite temporale possa corrispondere a sessanta giorni e sottolinea che normalmente nel mercato prima nasce la domanda e successivamente l'offerta.

Dino ALBERTI (M5S) fa presente che nel campo dell'innovazione, ad esempio, settore nel quale il nostro Paese è in tragico ritardo, tutti i *report* dell'Unione europea affermano che debba essere l'offerta a generare la domanda e che dunque debbano essere i fornitori di energia elettrica a promuovere contratti per i gruppi di acquisto.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che, nel campo dell'edilizia, il caso delle caldaie ecologiche è una brillante dimostrazione che è l'offerta che porta all'aggregazione della domanda. Ciò detto, richiede che venga almeno reintrodotta una clausola temporale.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, sulla base del dibattito appena svoltosi riconosce l'opportunità di porre un limite temporale per l'elaborazione delle linee guida e propone di riformulare il subemendamento Crippa 0.19.22.46 nei seguenti termini:

« ART. 19-ter.1 – 1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte. ».

Davide CRIPPA (M5S) accetta la riforma proposta.

Le Commissioni approvano il subemendamento Crippa 0.19.22.46 (*Nuova formulazione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona il subemendamento Capezzone 0.19.22.73.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Crippa 0.19.22.47, Abrignani 0.19.22.48, 0.19.22.50 e 0.19.22.51; approvano quindi gli identici subemendamenti Polidori 0.19.22.52 e Allasia 0.19.22.53, nonché il subemendamento Taranto 0.19.22.54.

Davide CRIPPA (M5S), rivolgendosi ai relatori, chiede se l'approvazione degli identici subemendamenti Polidori 0.19.22.52 e Allasia 0.19.22.53 comporti la creazione di una banca dati dei cattivi pagatori. Sottolinea che, se così fosse, una simile decisione è gravida di rischi, anche perché l'esperienza quotidiana insegna che il mancato pagamento spesso non è conseguenza di poca diligenza.

La Sottosegretaria Simona VICARI rileva che si tratta in realtà di una banca dati integrata, volta a facilitare il passaggio da un gestore all'altro.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea che il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2010, nell'ambito delle previsioni relative a tale banca dati, fa riferimento ai « clienti finali inadempienti ».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ricciatti 0.19.22.55, Allasia 0.19.22.56 e Ricciatti 0.19.22.57.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno formulato una proposta di riformulazione del subemendamento Benamati 0.19.22.58.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori al proprio subemendamento 0.19.22.58.

Le Commissioni approvano il subemendamento Benamati 0.19.22.58 (*Nuova formulazione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'approvazione del subemendamento Benamati 0.19.22.58 (*Nuova formulazione*) assorbe gli identici subemendamenti Pelluffo 0.19.22.25, Abrignani 0.19.22.26, Vignali 0.19.22.27, nonché il subemendamento Capezzone 0.19.22.73, precedentemente accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Abrignani 0.19.22.59 e 0.19.22.60; respingono quindi i subemendamenti Vallasca 0.19.22.61, Allasia 0.19.22.62, 0.19.22.63, 0.19.22.64, 0.19.22.65, 0.19.22.66 e 0.19.22.67.

Dino ALBERTI (M5S), intervenendo sul proprio subemendamento 0.19.22.68, ne raccomanda l'approvazione.

La Sottosegretaria Simona VICARI rileva come il riferimento all'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE sia già contenuto nell'emendamento 19.22 dei relatori.

Dino ALBERTI (M5S) rileva come il preciso riferimento in questa sede almeno al comma 3 dell'articolo 3 rappresenti una sicurezza in più.

Le Commissioni respingono il subemendamento Alberti 0.19.22.68.

Davide CRIPPA (M5S), richiamando le finalità del subemendamento Abrignani 0.19.22.69, lamenta come nell'esame appena svoltosi siano stati approvati molti subemendamenti favorevoli alle aziende energetiche e respinti invece numerosi subemendamenti a favore dei consumatori, alcuni dei quali di grande rilevanza. In particolare, gli sembra assai grave che sia stato respinto il subemendamento Allasia 0.19.22.65.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Abrignani 0.19.22.69 e Ricciatti 0.19.22.70.

Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità del proprio subemendamento 0.19.22.71, volto a modificare il parametro

in base al quale sono calcolati i benefici economici destinati ai clienti economicamente svantaggiati.

Luigi TARANTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.19.22.72.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Crippa 0.19.22.71 e Taranto 0.19.22.72 (*Nuova formulazione*) e respingono il subemendamento Abrignani 0.19.22.74.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Polidori 0.19.22.75, Vignali 0.19.22.76 e Ricciatti 0.19.22.77 devono ritenersi assorbiti dalla precedente approvazione del subemendamento Benamati 0.19.22.58, come riformulato.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, riformula il capoverso « ART. 19-*septies* » dell'emendamento 19.22 dei relatori, nel senso di sopprimere, al comma 1, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2017 » e di inserire, dopo il comma 2, il seguente: « 2-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al comma 1 ».

Al riguardo, specifica che tale riformulazione assorbe conseguentemente il subemendamento Villarosa 0.19.22.3 precedentemente accantonato.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 19.22 dei relatori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con la valutazione del relatore e ritira il suo subemendamento 0.19.22.3.

Davide CRIPPA (M5S) segnala che il subemendamento Pagano 0.19.22.78 dichiarato inammissibile, risulta di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo a sua firma 22.06, che verte sulla materia del

canone delle concessioni idroelettriche. Al riguardo propone di svolgere un serio approfondimento su tale materia, che giudica meritevole di interesse.

Le Commissioni approvano l'emendamento 19.22 dei relatori (*Nuova formulazione*), come risultante dai subemendamenti approvati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'approvazione dell'emendamento 19.22 dei relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 19 e soppressivo degli articoli 20 e 21, comporta la preclusione di tutti gli emendamenti riferiti ai predetti articoli, mentre saranno posti in votazione gli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 20 e 21.

Avverte inoltre che l'approvazione dell'emendamento 19.22 comporta l'assorbimento dell'articolo aggiuntivo Polidori 21.017.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti alla presidenza sulle preclusioni testé annunciate e, in particolare, sulle preclusioni che riguardano gli emendamenti Allasia 19.19 e Giovanna Sanna 19.21, i quali inseriscono commi aggiuntivi nell'articolo 19 e che dunque a suo giudizio dovrebbero essere posti in votazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea come l'approvazione dell'emendamento 19.22 comporti la preclusione anche degli emendamenti Allasia 19.19 e Giovanna Sanna 19.21, in quanto il predetto emendamento 19.22 ha sostituito l'originaria formulazione dell'articolo 19 con una pluralità di articoli, indicando la volontà delle Commissioni di non accogliere le integrazioni proposte dai citati emendamenti 19.19 e 19.21, il cui contenuto non è stato, del resto, nemmeno trasfuso in subemendamenti all'emendamento 19.22.

Davide CRIPPA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fantinati 20.01 e ne illustra le finalità, chiarendo come esso sia volto a garantire maggiore trasparenza

nelle offerte per le forniture di energia nel mercato libero. Si rammarica pertanto del parere contrario espresso dai relatori su tale proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fantinati 20.01.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Fantinati 20.02 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 19.22, come modificato del subemendamento Crippa 0.19.22.46 (*Nuova formulazione*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Civati 21.03, Fantinati 21.04, Vignali 21.05 e Vico 21.06.

Lorenzo BECATTINI (PD), nel confermare il ritiro dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 21.010, sottolinea l'importanza di affrontare la questione del cosiddetto *unbundling* relativa alla separazione proprietaria tra operatori energetici integrati, affrontata parzialmente anche dall'emendamento dei relatori 19.22. Ricorda infatti come il recepimento della norma europea del 1998 debba essere completato con la separazione proprietaria che riguardi anche le attività di vendita. Si riserva quindi di presentare al riguardo un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 21.011, sottolinea come esso affronti un tema rilevante e condivisibile. Si tratta infatti della questione dell'*unbundling* e cioè della separazione proprietaria nel settore dell'energia che dovrebbe riguardare società come Enel e Acea. Ritiene che, invece della soppressione dell'Acquirente unico, il provvedimento in esame dovrebbe affrontare la questione della separazione proprietaria tra soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 21.011.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritira l'articolo aggiuntivo Rizzetto 21.012, di cui è cofirmatario.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, con riferimento agli identici subemendamenti Polidori 0.19.22.52 e Allasia 0.19.22.53, appena approvati, chiarisce che si tratta del sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati di energia elettrica e del gas che include la citata banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 22.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 494 del 31 luglio 2015, a pagina 3, seconda colonna, quindicesima riga, sostituire la parola « 220 » con la seguente « 120 ».

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 19.

Al capoverso ART. 19-bis, dopo le parole: è abrogato *inserire le seguenti:* l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

* **0. 19. 22. 21.** Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-bis, dopo le parole: è abrogato *inserire le seguenti:* l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

* **0. 19. 22. 22.** Abrignani.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, dopo le parole: garantire la *inserire la seguente:* piena.

0. 19. 22. 29. Alberti.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: e pubblicazione *inserire le seguenti:* in modalità *open data.*

0. 19. 22. 30. Quintarelli, Sottanelli, Galgano, Basso.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, dopo le parole: organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici *inserire le seguenti:* , un rappresentante designato d'intesa dagli operatori di mercato.

0. 19. 22. 35. Abrignani.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

0. 19. 22. 38. Allasia, Busin.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rappresentanti del Comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso spese.

0. 19. 22. 40. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-ter, comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 2.

0. 19. 22. 44. Abrignani.

(Approvato)

Dopo il capoverso ART. 19-ter, inserire il seguente: Art. 19-ter.1 – 1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte.

0. 19. 22. 46. (Nuova formulazione) Crippa, Fantinati, Vallasca, Cancelleri, Della Valle, Da Villa.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-quater, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

* **0. 19. 22. 52.** Polidori, Abrignani.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-quater, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

* **0. 19. 22. 53.** Allasia.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-quater, comma 1, lettera e) sostituire le parole: dall'articolo

29, paragrafo 3, con le seguenti: dall'articolo 17, paragrafo 4,

0. 19. 22. 54. Taranto.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-quater, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato ».

0. 19. 22. 58. (Nuova formulazione) Benamati, Taranto, Peluffo, Senaldi.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-quater, comma 3, sostituire le parole: verifica il raggiungimento integrale, con le seguenti: dà atto del raggiungimento.

0. 19. 22. 59. Abrignani.

(Approvato)

Sostituire il capoverso ART. 19-sexies, con il seguente:

ART. 19-sexies. – 1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e utenti dei predetti settori, anche avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A.

0. 19. 22. 60. Abrignani.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-septies, comma 2, sostituire le parole: in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente, con le seguenti: che tenga conto dell'indicatore della situazione economica equivalente,.

0. 19. 22. 71. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

(Approvato)

Al capoverso ART. 19-octies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ; a decorrere da tale data l'inclusione inserire le seguenti: e la permanenza;

b) al comma 2, sostituire le parole: sentita l'Autorità, con le seguenti: su proposta dell'Autorità;

0. 19. 22. 72. (Nuova formulazione) Taranto.

(Approvato)

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 19.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 19-bis.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.

ART. 19-ter.

(Comparabilità delle offerte).

1. Al fine di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail* di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un Comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Al Comitato tecnico partecipa un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

2. A decorrere dal 1° marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica e gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e contestualmente pubblicate sul sito degli operatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il

sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio.

ART. 19-*quater*.

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati retail).

1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del sito di cui all'articolo 19-*ter*;

b) il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni;

c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1), lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni;

d) l'operatività del Sistema Informativo Integrato;

e) l'implementazione del *brand unbundling* tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato *retail* del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 19 e 19-*ter* sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.

3. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro verifica il raggiungimento integrale degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.

ART. 19-*quinquies*.

(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico).

1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 19-*quater* fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato *retail* dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

ART. 19-*sexies*.

(Misure per garantire l'informazione dei consumatori).

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi

di Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie per assicurare che i clienti finali abbiano idonee informazioni in merito alla piena apertura del mercato.

ART. 19-septies.

(Riforma del bonus elettrico e gas).

1. Al fine del miglior coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente.

2-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al comma 1.

ART. 19-octies.

(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas).

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1° gennaio 2016 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un « Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali »; a decorrere da tale data l'inclusione nell'Elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e reputazionali per l'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1.

3. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

4. All'articolo 30-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

b-bis) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente.

5. Dall'attuazione del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.

19. 22. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

(Approvato)